

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
proponente alcune modificazioni alla legge 25 marzo 1957
sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e al relativo decreto
legislativo concernente le misure di risanamento

(del 4 gennaio 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con la fine del 1959 verrà a scadere il contributo annuo straordinario di Fr. 500.000,— versato dallo Stato alla Cassa pensioni per l'azione di risanamento intrapresa a suo favore, a' sensi della legge sulla fusione delle Casse pensioni.

Allo scopo di stabilire se anche in futuro tale contributo dovrà essere mantenuto, o invece ridotto ed eventualmente in quale proporzione, unitamente alle altre componenti di risanamento di cui agli art. 3, 4, 5 del relativo decreto legge 25 marzo 1957, abbiamo incaricato il dr. Walter Saxer, professore al Politecnico federale di Zurigo, di allestire il bilancio tecnico della Cassa al 31 dicembre 1958.

Nel contempo abbiamo invitato il perito a volersi pronunciare sull'opportunità di procedere all'incorporazione del carovita nel guadagno assicurato, alla riduzione della quota di coordinamento (Fr. 1.500,—) prevista dall'art. 6 della vigente legge, a esaminare la portata della nuova legge federale sull'assicurazione invalidità e le relative conseguenze sulle pensioni supplementari concesse dalla Cassa a' sensi dell'art. 20 L.C.P.

Riassumiamo perciò in appresso le conclusioni cui è giunto il perito e le suggestioni dallo stesso formulate per la introduzione di appropriate soluzioni ai quesiti sopra elencati.

SITUAZIONE DELLA CASSA

Riservate le modificazioni intervenute nel corso del corrente anno, peraltro determinabili solo al 31 dicembre 1959, la situazione della Cassa alla fine del 1958 era la seguente :

Statistica del personale

(I dati fra parentesi si riferiscono al bilancio del 1. gennaio 1957)

a) *Membri attivi*

Al 31 dicembre 1958 la Cassa comprende 1706 (1613) membri attivi uomini, di cui 1205 impiegati (1137) e 501 docenti (476) con un guadagno assicurato complessivo di Fr. 15.437.031,— (14.625.801,—).

Le assicurate si elevano a 578 (558) ripartite in 165 impiegate (134) e 413 docenti (424), con uno stipendio totale di Fr. 3.912.587,— (3.870.632,—).

	Uomini	Donne
L'età media risultante dal bilancio è di :	41,52 (41,7)	37,59 (39,1)
l'età media di servizio :	14,82	14,28
l'età media di entrata in servizio :	26,70	23,31

Il guadagno medio assicurato raggiunge per gli uomini Fr. 9.564,— (9.067,—) e per le donne Fr. 7.084,— (6.937,—) per cui la media generale è di Fr. 8.324,— (8.002,—).

b) *Pensionati*

Al 1. gennaio 1957 i pensionati delle due Casse fuse erano 929 ai quali venivano pagate pensioni per un importo di Fr. 2.476.650,— (Fr. 2.399.220,— per pensioni ordinarie e Fr. 77.430,— per pensioni supplementari).

Al 31 dicembre 1958 riscontriamo invece la seguente situazione :

<i>Categoria</i>	<i>No.</i>	<i>Pens. annua</i>	<i>Pens. suppl.</i>	<i>Età media</i>
Pensionati per limite di età :				
uomini	177	942.745,—	20.740,—	71,40
donne	100	397.317,—	13.400,—	69,05
Invalidi :				
uomini	108	351.847,15	37.545,—	67,08
donne	190	352.387,45	17.525,—	68,58
Per mancata rielezione :				
uomini	26	88.387,—	2.700,—	70,92
donne	1	2.646,—	—,—	91
Vedove	280	506.402,55	—,—	65,70
Orfani minorenni	55	52.930,95	—,—	12,62
Parenti e orfani maggiorenni	28	23.632,—	—,—	48,37
	<u>965</u>	<u>2.718.295,10</u>	<u>91.910,—</u>	

Ai 965 pensionati vengono distribuite pensioni (ordinarie e supplementari) per una cifra complessiva di Fr. 2.810.205,10. In questi due anni le pensioni sono aumentate del 13,3 %, mentre per contro è diminuito il numero degli invalidi (298 a fine 1958, 319 al 1. gennaio 1957).

Al 1. gennaio 1957 la C.P. fusa disponeva di un capitale di Fr. 40.374.000,— (Fr. 27.184.000,— patrimonio Cassa impiegati e Fr. 13.190.000,— patrimonio Cassa docenti).

Il corrispondente deficit tecnico era stato valutato in

Fr. 31.956.000,— al tasso tecnico del 3 ½ % e rispettivamente in
Fr. 23.042.000,— al tasso del 4 % (vedasi relazione C.P. per anno 1957).

Il nuovo bilancio tecnico, allestito dal prof. Saxer, si presenta come segue :

PASSIVO	<i>Tasso d'interesse</i>	
	<i>3 ½ %</i>	<i>4 %</i>
a) Capitale di copertura per :		
le pensioni correnti degli impiegati	12.791.000,—	12.272.000,—
le pensioni correnti dei docenti	16.140.000,—	15.528.000,—
b) Capitale di copertura per :		
le pensioni ai superstiti di impiegati	1.255.000,—	1.214.000,—
le pensioni ai superstiti di docenti	1.130.000,—	1.094.000,—
c) Valore liquido delle prestazioni previste per :		
i membri attivi impiegati	50.217.000,—	44.201.000,—
i membri attivi docenti	37.767.000,—	33.549.000,—
Totale passivo	<u>119.300.000,—</u>	<u>107.858.000,—</u>

ATTIVO

a) Valore liquido dei contributi ordinari degli uomini (14 %)	27.969.000,—	26.666.000,—
b) Valore liquido della tassa per il finanziamento della pensione supplementare (Fr. 120,—)	2.763.000,—	2.625.000,—
c) Valore liquido dei contributi ordinari delle donne (14 %)	7.288.000,—	6.917.000,—
d) Valore liquido della tassa per il finanziamento della pensione supplementare (Fr. 120,—)	983.000,—	931.000,—
e) Contributi di risanamento	1.785.000,—	1.720.000,—
	<hr/>	<hr/>
	40.788.000,—	38.859.000,—
Patrimonio della Cassa al 31 dicembre 1958	47.342.000,—	47.342.000,—
Deficit tecnico al 31 dicembre 1958	31.170.000,—	21.657.000,—
	<hr/>	<hr/>
Totale	119.300.000,—	107.858.000,—

Dal raffronto dei risultati sopra indicati con quelli della perizia al 1. gennaio 1957 constatiamo un evidente miglioramento della situazione finanziaria della Cassa pensioni.

Infatti il disavanzo tecnico di Fr. 31.170.000,— (tasso tecnico 3 ½ %) e di Fr. 21.657.000,— (tasso tecnico 4 %) è diminuito, nei due anni presi in considerazione, di 0,786 Mio di franchi, rispettivamente di 1,385 Mio di franchi.

Ne consegue che il capitale di copertura risulta scoperto, al tasso del 3 ½ %, nella proporzione del 26,1 % (al 1. gennaio 1957 - 29,1 %) mentre al tasso del 4 % in ragione del 17,6 % (al 1. gennaio 1957 - 23,2 %).

Le cause che influenzano favorevolmente il bilancio della Cassa sono dovute in primo luogo alle speciali misure di risanamento decise in occasione dell'avvenuta fusione delle Casse docenti ed impiegati (1. gennaio 1957).

Il maggiorato interesse versato dallo Stato sul patrimonio della Cassa (superiore dell'1 % al 3 ½ %) pari a Fr. 450.000,— circa, il contributo straordinario di Fr. 1.000.000,—, nonché i premi speciali per il personale femminile (2 %) e per i dipendenti comunali (0,50 %) ammontanti a Fr. 225.000,— apportarono in questi due anni alla Cassa un beneficio globale di Fr. 1.700.000,— circa. Rilevanti guadagni sono pure stati realizzati grazie alle mutazioni intervenute. Nel 1957 si ebbero 153 ammissioni e 40 uscite volontarie e nel 1958 rispettivamente 129 entrate e 36 abbandoni. Tenuto conto che l'età media d'entrata si aggira per gli uomini sui 27 anni e per le donne sui 24, la Cassa ha registrato un guadagno tecnico d'entrata del 60 % dello stipendio assicurato per gli uomini e del 78 % per le donne.

Un altro fattore vantaggioso per il buon andamento della Cassa dev'essere ascritto alla circostanza che nel corso degli ultimi due anni si ebbe un solo caso di pensionamento per invalidità.

AZIONE DI RISANAMENTO

Per quanto ha riferimento alle misure di risanamento a suo tempo introdotte dallo Stato a favore della Cassa, il perito è giunto alla constatazione che grazie ai favorevoli risultati ottenuti in questo biennio, si possa ora rinunciare a determinati aiuti da parte degli enti pubblici, senza peraltro aumentare i contributi ordinari previsti dalla legge sulla C.P. agli articoli 28 e 29. Nella sua relazione il Dr. Saxer formula i seguenti suggerimenti :

- a) abolizione del contributo supplementare del 2 % all'anno (art. 3 e 4 decreto 25 marzo 1957) sui guadagni assicurati dei membri di sesso femminile;
- b) abolizione del contributo annuo del 0,50 % a carico dei Comuni, ammon-tante a Fr. 20.000,— circa e versato a favore di tutti i suoi dipendenti (art. 5 decreto 25 marzo 1957);
- c) corresponsione per *altri tre anni di un contributo straordinario di fran-chi 300.000,—*;
- d) mantenimento dell'attuale *interesse del 4 ½ % sul patrimonio* della Cassa depositato in conto corrente presso lo Stato.

I risultati della perizia lasciano prevedere che sino a quando la situazione economica non peggiorerà sostanzialmente, i guadagni per mutazioni di assicu-rati si manterranno dell'importanza di questi ultimi anni. Occorre naturalmente che i casi di pensionamento siano sempre esaminati e decisi con la dovuta severità. A queste condizioni anche in avvenire si potrà contare con un graduale assorbimento del deficit.

Le proposte sopraindicate permetteranno fra altro di liberare lo Stato e i Comuni da impegni considerevoli e ancora di fare un primo passo sulla via della semplificazione delle registrazioni contabili per quanto attiene la percezione di tasse e contributi.

INCORPORAZIONE DEL CAROVITA

L'incorporazione dell'attuale carovita, pari al 7 % dello stipendio base pre-visto dagli organici, nel guadagno assicurato richiede, tenuto conto dell'attuale situazione della Cassa, il versamento di un capitale di copertura di 4 milioni (al 3,5 % tasso tecnico) e rispettivamente di Fr. 3,4 milioni (al 4 %). Pur ammesso che si possa portare in deduzione l'ammontare depositato presso il fondo di stabilizzazione, elevantesi a fine 1959 a circa Fr. 550.000,—, rimarrebbero pur sempre scoperti 3 - 3,5 milioni da prelevarsi a carico dello Stato, dei Comuni e degli assicurati. L'importo necessario è indiscutibilmente rilevante. Conviene perciò attendere ancora qualche tempo e dar così la possibilità al disavanzo tecnico di ulteriormente ridursi. D'altronde è attualmente allo studio una revisione dell'organico, il che giustifica un rinvio dell'operazione sino al momento dell'entrata in vigore dei nuovi stipendi.

PENSIONI SUPPLEMENTARI E QUOTE DI COORDINAMENTO

Il Fronte Unico dei dipendenti statali e dei docenti aveva chiesto con sua istanza 13 dicembre 1958 dei chiarimenti a proposito delle incidenze che la nuova legge federale sull'assicurazione invalidità avrebbe avuto sulla C.P., specie per quanto riguarda le pensioni supplementari e una eventuale riduzione delle quote di coordinamento.

A sensi della vigente legge sulla C.P., la quota di coordinamento, introdotta allo scopo di evitare una sovrassicurazione con l'AVS, è rappresentata da una deduzione iniziale di Fr. 1.500,— praticata sul salario annuo di ogni assicurato. Per compensare la mancata assegnazione di pensione sulla deduzione di cui sopra si è provveduto a corrispondere ai pensionati che non usufruiscono ancora di prestazioni AVS delle pensioni supplementari ammontanti a Fr. 1.000,—, 1.800,—, a seconda dell'età dell'assicurato, per il cui finanziamento vengono prelevati Fr. 5,— mensili.

Con l'entrata in vigore dell'assicurazione invalidità sicuramente la Cassa beneficerà di determinati alleggerimenti, dal momento che numerosi casi d'in-validità non saranno più a suo carico. All'A.I. saranno assoggettate infatti non solo le persone per le quali l'evento temuto non si è ancora manifestato, sibbene anche quelle già invalide al momento dell'entrata in vigore della legge. Essa si

propone di proteggere gli assicurati contro le conseguenze economiche dell'invalidità intesa quale incapacità al guadagno presunta permanente o duratura, causata da un danno alla salute fisica o psichica.

Per invalidità permanente non bisogna però intendere soltanto quella che dura tutta la vita. Il versamento di prestazioni è riconosciuto anche qualora una grave affezione è durata almeno un anno e ciò indipendentemente da quanto durerà in futuro.

Le prestazioni sono costituite oltre che da provvedimenti di riadattamento, dal versamento di rendite. Il diritto alla rendita, a mente dell'art. 28 A.I., esiste quando il grado d'invalidità è almeno del 50 %. La rendita intera sarà versata solo quando la diminuzione della capacità al guadagno raggiunge almeno il 66 %, mentre se l'invalidità è inferiore ai $\frac{2}{3}$ l'importo della rendita è ridotto della metà.

Occorre pure precisare che le rendite sono assegnate non solo agli invalidi stessi, bensì anche ai loro congiunti prossimi, dal momento che l'incapacità al guadagno si ripercuote economicamente anche sulla moglie e sui figli.

Saranno quindi attribuite delle rendite complete per la moglie (40 % della rendita base) e per i figli minorenni invalidi (40 % - 60 % della rendita base).

Le rendite intiere per persone sole si aggirano sui 1.500 - 1.850 franchi e per coniugati sui 2.400 - 2.960 franchi.

Non tutti i casi d'invalidità (circa 300) riconosciuti dalla nostra Cassa saranno però considerati tali dall'A.I., dato che i criteri di valutazione che stanno alla base delle due assicurazioni sono differenti. Comunque si pone il problema a sapere se le prestazioni della C.P. devono essere pagate integralmente quando concorrono con le rendite A.I.

La Commissione dei periti che ha preparato la legge si è espressa nel senso che le rendite A.I. non devono essere ridotte qualora entrino in concorrenza con altri settori dell'assicurazione sociale, ma siano, se necessario, soppresse o diminuite le altre rendite concorrenti.

A proposito giova osservare che nella nostra legge è già ancorato il principio (art. 9) secondo il quale le prestazioni della Cassa saranno soppresse o ridotte quando i rischi assicurati sono indennizzati dall'assicurazione militare o da una assicurazione contro gli infortuni alla quale contribuisce il Cantone. Sarà perciò cosa opportuna, appena potranno essere studiate le conseguenze pratiche dell'applicazione della legge e la consistenza dei versamenti dell'A.I., decidere se si intende assimilare l'A.I. alle assicurazioni sopra citate e operare una riduzione delle prestazioni della C.P. come alle disposizioni dell'art. 9.

Per il momento proponiamo semplicemente l'introduzione di un'aggiunta all'art. 20 cpv. 6 della L.C.P. intesa a precisare che il supplemento fisso sarà ridotto dell'importo corrispondente alla prestazione versata dall'A.I.

E' pure dell'avviso il perito che la nostra Cassa debba procedere al pagamento di prestazioni ai figli d'invalidi nella stessa misura di quelle riconosciute agli orfani a mente dell'art. 21 lett. b) L.C.P. (per figlio 10 % del guadagno assicurato, massimo 30 %) ritenuto che eventuali prestazioni A.I. siano portate in deduzione dei cennati versamenti.

Non v'è dubbio che la nuova legge A.I. influenzerà favorevolmente la situazione della C.P. Sarà così possibile aumentare le pensioni supplementari, e con ciò favorire i membri della C.P., allo scopo di uniformarle sempre più alle prestazioni A.V.S.

Il prof. Saxer consiglia l'abolizione dell'attuale scala delle pensioni supplementari sostituendola con un supplemento fisso, stabilito in una cifra unica di Fr. 1.500,— per persone sole e Fr. 2.400,— per coniugi, indipendentemente dall'età dell'assicurato.

Questa variante peraltro non comporterebbe alcuna maggiorazione del contributo mensile di Fr. 5,— a suo tempo stabilito per il finanziamento di tali pensioni.

Per contro l'esperto preavvisa negativamente un'eventuale riduzione della quota coordinativa di Fr. 1.500,—. L'attuale diminuzione iniziale riesce infatti a compensare solo parzialmente le prestazioni dell'A.V.S. ai fini di una sovrassicurazione. In proporzione le rendite pagate sui salari bassi sono superiori a quelle versate sui salari alti, sicchè riducendo ulteriormente la quota di coordinamento la differenza aumenterebbe ancora di più.

Inoltre, l'importo occorrente per la copertura del maggior guadagno assicurato a seguito di una semplice riduzione di Fr. 100,— della quota coordinativa si eleverebbe a mezzo milione di franchi.

SEMPLIFICAZIONE CONTRIBUTI

L'attuale sistema di finanziamento della CP si rileva assai complicato e comporta un notevole lavoro amministrativo, causa le numerose tasse prelevate a carico dell'assicurato e del datore di lavoro.

Da più parti e ripetutamente l'amministrazione della Cassa è stata invitata a provvedere all'introduzione di una semplificazione nella percezione dei contributi. Una chiara facilitazione in tal senso è senz'altro rappresentata dall'abolizione dei contributi di risanamento previsti dagli art. 3, 4 e 5 della relativa legge 25 marzo 1957, come alle proposte formulate in questo stesso messaggio.

Inoltre, una speciale Commissione della CP, riunitasi sotto la presidenza dell'avv. Riccardo Rossi, ha studiato altre semplificazioni che consistono nel fissare la quota a carico dello Stato e dei Comuni per gli aumenti ordinari dei docenti di scuola elementare sulla base del 50 %, lasciando ai competenti organi dello Stato stabilire in quale misura la percentuale a carico dei Comuni potrà essere ridotta nell'ambito della compensazione intercomunale, mentre per contro il Cantone si assume il 100 % degli aumenti ordinari delle maestre delle case dei bambini (maggior onere $111 \times 50 = \text{Fr. } 5.550,—$).

Per quanto concerne invece i supplementi di stipendio riconosciuti dai Comuni, dai consorzi dei Comuni e dalle amministrazioni delle case dei bambini ai loro docenti e ai docenti di scuola maggiore, si continuerà a prelevare il 100 % degli aumenti a carico dei prefati enti.

Dipoi la quota mensile di coordinamento di Fr. 5,— per i docenti di scuola elementare dovrebbe essere messa interamente a carico dei Comuni (Fr. 32.000,—). Questa ripartizione semplifica non poco le registrazioni contabili della Cassa, senza minimamente gravare i Comuni, i quali troveranno d'altro canto una compensazione nell'alleviamento loro concesso dal mancato prelevamento della loro parte di tributi a titolo di risanamento (Fr. 30.000,— vedasi relazione CP 1958).

Abbiamo così dato un breve riassunto della situazione finanziaria della CP e accennato ad alcuni problemi che la interessano, nonchè suggerito alcune modificazioni da apportare all'attuale legislazione reggente la materia.

Teniamo pure a precisare che sia la perizia del prof. Saxer, quanto le proposte formulate dalla speciale Sottocommissione per una semplificazione nella percezione dei contributi sono state attentamente esaminate dalla Commissione amministrativa della Cassa pensioni, nella seduta del 24 novembre 1959. Dopo approfondita discussione la Commissione ha raccomandato al Dipartimento la sollecita presentazione del messaggio, auspicando che la Sovrana Rappresentanza abbia ad approvare gli annessi progetti di decreti legislativi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione dei nostri migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :

Ghisletta

Disegno di

LEGGE

sul risanamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 gennaio 1960 n. 871 del Consiglio di Stato;
vista la legge 25 marzo 1957 sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato,

decreta:

Art. 1. — Per risanare la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato il Cantone versa per gli anni 1960 - 1961 - 1962, a' sensi della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, un contributo annuo di Fr. 300.000,—.

Art. 2. — Lo Stato versa a titolo di contributo di risanamento l'interesse dell'1 % annuo oltre a quello ordinario 3 ½ % annuo sul patrimonio della Cassa pensioni depositato presso la Cassa cantonale.

Art. 3. — La presente legge sostituisce ed abroga quella del 25 marzo 1957 sul risanamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1960.

Disegno di

LEGGE

concernente la modificazione e la sostituzione di alcuni articoli della legge 25 marzo 1927 sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 gennaio 1960 n. 871 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — I cpv. 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 20 della legge 25 marzo 1957 sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato sono annullati e sostituiti dai seguenti:

« *Art. 20 - cpv. 3:* I membri attivi e i depositanti a risparmio riceveranno, quando il rapporto d'impiego cessa prima che sia nato il diritto alla percezione di rendite AVS, un supplemento fisso dell'importo di Fr. 2.400,— se coniugati e di Fr. 1.500,— se celibi, nubili, vedovi o divorziati. I divorziati tenuti a passare gli alimenti alla moglie hanno diritto al supplemento fisso per coniugi.

cpv. 4 : Qualora uno dei coniugi percepisca una rendita AVS, la pensione supplementare a favore dell'altro coniuge è ridotta a franchi 1.500,—.

cpv. 5 : Nel caso in cui ambedue i coniugi ricevono una prestazione della Cassa pensioni, ciascuno di essi ha diritto a un supplemento fisso di Fr. 1.500,—.

cpv. 6 : Il supplemento fisso è soppresso al momento in cui il beneficiario della pensione o il suo coniuge ricevono una prestazione dall'assicurazione vecchiaia e superstiti o una prestazione superiore o uguale dall'assicurazione invalidità.

cpv. 7 : Qualora l'assicurazione invalidità versasse delle prestazioni inferiori, la pensione supplementare è ridotta di pari importo.

Art. 2. — All'art. 21 è apportata la seguente aggiunta :

« *Art. 21 - lett. c)* : Le prestazioni di cui alla lett. b) sono riconosciute anche ai figli minorenni di pensionati per invalidità, ritenuto che eventuali rendite A.I. saranno dedotte dall'ammontare delle rendite riconosciute dalla Cassa pensioni ».

Art. 3. — L'art. 28 è modificato come segue :

« *Art. 28 - cpv. 1 lett. c)* : Un contributo del 100 % per i suoi dipendenti e per le maestre delle case dei bambini su ogni aumento di guadagno assicurato previsto dall'organico cantonale.

cpv. 1 lett. d) : Un contributo del 50 % per i docenti di scuola elementare su ogni aumento di guadagno assicurato previsto dall'organico cantonale.

cpv. 1 lett. f) : abrogato.

cpv. 2 lett. c) : Un contributo del 50 % per i docenti di scuola elementare su ogni aumento di guadagno assicurato previsto dall'organico cantonale e inoltre un contributo del 100 % sui supplementi comunali riconosciuti ai loro docenti e ai docenti di scuola maggiore.

cpv. 2 lett. d) : Un contributo mensile di Fr. 5,— per ogni docente di scuola elementare per finanziare la pensione supplementare.

cpv. 4 lett. a) : Un contributo del 100 % per le maestre delle case dei bambini su eventuali supplementi di stipendio loro riconosciuti.

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1960.